

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 3194**

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 9 febbraio 2012, n. 5,
recante disposizioni urgenti
in materia di semplificazione
e di sviluppo"

LE NOVELLE

marzo 2012
n. 340/I



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3194

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 9 febbraio 2012, n. 5,
recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e
di sviluppo"

LE NOVELLE

marzo 2012
n. 340/I

AVVERTENZA

Il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario) del medesimo giorno, è stato presentato il giorno stesso per la conversione alla Camera dei deputati (A.C. 4940), dove è stato assegnato per l'esame in sede referente alle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 10^a (Attività produttive, commercio e turismo). L'esame in sede referente ha avuto inizio il 16 febbraio e si è concluso il 7 marzo con l'approvazione di numerosi emendamenti (A.C. 4940-A).

In Assemblea l'esame è iniziato lo stesso giorno: il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione del testo, quale licenziato dalle Commissioni; la fiducia è stata votata l'8 marzo e il voto finale ha avuto luogo il 13.

Al Senato il disegno di legge (A.S. 3194) è stato assegnato per l'esame in sede referente alla 1^a Commissione, previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubb. istruz.), 8^a (Lavori pubb.), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanità), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il presente *dossier* consta di due fascicoli:

- n. 340/I Le novelle alla legislazione vigente (testi a fronte);
- n. 340/II Sintesi e schede di lettura degli articoli del decreto-legge.

Nel presente fascicolo, i testi a fronte sono così strutturati:

- la prima colonna di ogni tabella contiene il testo originale della norma modificata: 'previgente', nel caso essa sia stata oggetto di modifiche introdotte dal decreto-legge, 'vigente' nel caso di modifiche proposte dal disegno di legge di conversione;
- la seconda colonna presenta il testo della stessa norma quale risulta dopo le modificazioni, evidenziate, come di consueto, in **neretto**, recate dal decreto-legge;
- la terza colonna, inserita solamente per quelle parti ulteriormente modificate nel corso dell'esame parlamentare, presenta le modifiche introdotte dal disegno di legge di conversione approvato dalla Camera. Le variazioni della terza colonna rispetto alle modifiche introdotte dal decreto-legge sono rappresentate da **neretti 'retinati'**. Gli stessi neretti retinati in prima colonna stanno quindi ad indicare le soppressioni proposte dal disegno di legge di conversione.

INDICE

TESTO A FRONTE.....	13
Articolo 1 <i>(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi)</i>	
Comma 1	15
Articolo 2 <i>(Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA)</i>	
Comma 1	19
Articolo 3 <i>(Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione – VIR)</i>	
Comma 1	23
Comma 2	31
Comma 3	35
Articolo 6 <i>(Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni)</i>	
Comma 3-bis	43
Articolo 6-ter <i>(Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche)</i>	
Comma 1	45
Articolo 8 <i>(Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato)</i>	
Comma 3	47
Comma 4	49
Articolo 10 <i>(Parcheggi pertinenziali)</i>	
Comma 1	51
Articolo 11 <i>(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità)</i>	
Comma 1, lett. a)	57
Comma 1, lett. b) e c)	63
Comma 1, lett. d)	71

Comma 1, lett. e).....	73
Comma 5.....	81
Comma 6-sexies.....	83
Comma 10.....	85

Articolo 13

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

Comma 1, lettera a).....	89
Comma 1, lettera b)	91
Comma 1, lettera c).....	93
Comma 1, lettera d)	95
Comma 1, lettera e).....	97
Comma 1, lettere f) e g).....	99
Comma 1, lettera g)	103
Comma 2.....	107

Articolo 15

(Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza)

Comma 1.....	113
--------------	-----

Articolo 16

(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale)

Comma 5.....	117
Comma 6.....	123
Comma 6-bis.....	127
Comma 8, lett. a).....	129
Comma 8, lett. b)	133
Comma 9.....	141

Articolo 17

(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati)

Comma 2, lett. a) e b)	147
Comma 4.....	151
Comma 4-bis.....	153
Comma 4-ter	157

Articolo 18

(Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio)

Commi 1 e 1-bis.....	159
Comma 2.....	163
Comma 3.....	165

Articolo 19

(Semplificazione in materia di libro unico del lavoro)

Comma 1	169
---------------	-----

Articolo 20

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

Comma 1, lett. a)	173
Comma 1, lett. b)	177
Comma 1, lett. c)	179
Comma 1, lett. d)	181
Comma 1, lett. e)	183
Comma 1, lett. f)	185
Comma 1, lett. g)	189
Comma 1, lett. h)	193
Comma 3	199
Comma 3, lett. b)	205

Articolo 21

(Responsabilità solidale negli appalti)

Comma 1	209
---------------	-----

Articolo 22

(Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali)

Comma 1	213
---------------	-----

Articolo 24

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Comma 1, lett. a)	215
Comma 1, lett. b)	219
Comma 1, lett. c)	221
Comma 1, lett. d)	223
Comma 1, lett. d-bis)	227
Comma 1, lett. e)	231
Comma 1, lett. f)	237
Comma 1, lett. f-bis)	243
Comma 1, lett. g)	247
Comma 1, lett. h)	251
Comma 1, lett. i)	265

Articolo 25

(Misure di semplificazione per le imprese agricole)

Comma 3	267
---------------	-----

Articolo 26*(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)*

Comma 1	273
---------------	-----

Articolo 27*(Esercizio dell'attività di vendita diretta)*

Comma 1	279
---------------	-----

Articolo 28*(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo)*

Comma 1	281
Comma 2	293

Articolo 30*(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale)*

Comma 1, lett. a).....	295
Comma 1, lett. b)	301
Comma 1, lett. c).....	303
Comma 1, lett. d)	307

Articolo 31*(Misure di semplificazione in materia di ricerca di base)*

Comma 2	315
Comma 3	319

Articolo 32*(Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca)*

Comma 2	323
---------------	-----

Articolo 35*(Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari)*

Comma 1	327
Comma 2	329
Comma 4	333

Articolo 36*(Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana)*

Comma 1	335
---------------	-----

Articolo 37*(Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese)*

Comma 1	339
---------------	-----

Articolo 38 (Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali)	
Commi 1 e 2.....	341
Articolo 39 (Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione)	
Comma 1.....	347
Articolo 40 (Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva)	
Comma 1.....	349
Articolo 42 (Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali)	
Comma 1.....	351
Articolo 44 (Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità)	
Comma 2.....	353
Articolo 45 (Semplificazioni in materia di dati personali)	
Comma 1, lett. a).....	357
Comma 1, lett. b)	359
Comma 1, lett. c).....	361
Comma 1, lett. d)	365
Articolo 47-ter (Digitalizzazione e riorganizzazione)	
Comma 1.....	369
Articolo 47-quater (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni)	
Comma 1.....	375
Articolo 47-quinquies (Organizzazione e finalità dei servizi in rete)	
Comma 1.....	377
Articolo 47-sexies (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)	
Comma 1.....	381
Articolo 48 (Dematerializzazione di procedure in materia di università)	
Comma 1.....	385

Articolo 49

(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)

Comma 1, lett. a).....	387
Comma 1, lett. a-bis).....	415
Comma 1, lett. b)	419
Comma 1, lett. c).....	433
Comma 1, lett. d)	437
Comma 1, lett. e).....	441
Comma 1, lett. f).....	445
Comma 1, lett. f-bis) e g).....	447
Comma 1, lett. h)	457
Comma 1, lett. i)	467
Comma 1, lett. l)	473
Comma 1, lett. m)	479
Comma 1, lett. n)	489
Comma 2.....	491

Articolo 54

(Tecnologi a tempo determinato)

Comma 1.....	493
--------------	-----

Articolo 56

(Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO)

Comma 1, lett. a).....	497
Comma 1, lettera b)	501
Comma 3.....	505

Articolo 57

(Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del Mezzogiorno e in tema di bunkeraggio)

Comma 5.....	509
Comma 11.....	517

Articolo 58

(Modifiche al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93)

Comma 1.....	521
--------------	-----

Articolo 59

(Disposizioni in materia di credito d'imposta)

Comma 1.....	527
--------------	-----

Articolo 60

(Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti»)

Comma 4.....	539
--------------	-----

TESTO A FRONTE

Articolo 1

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi)

Comma 1

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 2 <i>Conclusione del procedimento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.	8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.	«8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.	9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità	9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 2 <i>Conclusione del procedimento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.	amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente
	9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.	9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
	9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il	9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 2 <i>Conclusione del procedimento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.	competenti o con la nomina di un commissario.
	9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
	9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato	9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 2 <i>Conclusione del procedimento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.	previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Articolo 2*(Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA)***Comma 1**

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 19 <i>Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi	1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi	1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 19 <i>Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle	in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle	in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 19 <i>Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e	attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La	e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 19 <i>Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.	segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.	delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
(...)	(...)	(...)

Articolo 3

(Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione – VIR)

Comma 1

Legge 11 novembre 2011, n. 180 <i>Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese</i>		
Articolo 8 <i>Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Per la finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è		

Legge 11 novembre 2011, n. 180 <i>Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese</i>		
Articolo 8 <i>Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni.		
	2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai	2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori

Legge 11 novembre 2011, n. 180 <i>Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese</i>		
Articolo 8 <i>Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.	a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
	2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per	2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto

Legge 11 novembre 2011, n. 180 <i>Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese</i>		
Articolo 8 <i>Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.	di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.
	2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo	2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta,

Legge 11 novembre 2011, n. 180 <i>Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese</i>		
Articolo 8 <i>Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
	a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore	a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa

Legge 11 novembre 2011, n. 180 <i>Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese</i>		
Articolo 8 <i>Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	di attività;	e al settore di attività;
	b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;	b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;
	c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese;	c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese;
	d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;	d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
	e) coordinamento delle attività di controllo al	e) coordinamento delle attività di controllo al

Legge 11 novembre 2011, n. 180 <i>Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese</i>		
Articolo 8 <i>Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.	fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità delle stesse in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
	2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.	2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
	2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri	2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di

Legge 11 novembre 2011, n. 180 <i>Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese</i>		
Articolo 8 <i>Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.	cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
	2-sexies. Alle attività di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	2-sexies. Alle attività di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
	2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.	2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

Articolo 3

(Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione – VIR)

Comma 2

Legge 28 novembre 2005, n. 246 <i>Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005</i>		
Articolo 14 <i>Semplificazione della legislazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 28 novembre 2005, n. 246 <i>Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005</i>		
Articolo 14 <i>Semplificazione della legislazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.		
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.	4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.	4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Legge 28 novembre 2005, n. 246 <i>Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005</i>		
Articolo 14 <i>Semplificazione della legislazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)

Articolo 3

(Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione – VIR)

Comma 3

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 15 <i>Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi: «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 15 <i>Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»; b) all'articolo 41, il comma 2 è abrogato; c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa		

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 15 <i>Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»; d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente: «Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»; e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui		

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 15 <i>Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni		

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 15 <i>Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»; f) all'articolo 74, comma 2: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»; 2) è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».		
2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:	2. <i>Identico:</i>	2. <i>Identico:</i>
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:	a) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:	a) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in	«5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì	«5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 15 <i>Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;	conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;	apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:	b) <i>identica.</i>	b) <i>identica.</i>
«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater. 24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie: a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive; b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove		

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 15 <i>Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive. 24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».		

Articolo 6*(Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni)***Comma 3-bis**

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 <i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136</i>		
Articolo 99 <i>Modalità di funzionamento della banca dati</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità: a) di funzionamento della banca dati; b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati; c) di accesso da parte del	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 <i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136</i>		
Articolo 99 <i>Modalità di funzionamento della banca dati</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno; d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1; f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96.		
2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
		2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1 le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia.

Articolo 6-ter

(Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche)

Comma 1

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82		
Codice dell'amministrazione digitale		
Articolo 5		
Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	<i>Non modificato</i>	1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine sono tenute: a) a pubblicare sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico; b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82		
Codice dell'amministrazione digitale		
Articolo 5		
Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
		causale di versamento.
(...)	(...)	(...)

Articolo 8

(Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato)

Comma 3

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165		
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche		
Articolo 38		
Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.	3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.	3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni di cui al primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

Articolo 8

(Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato)

Comma 4

Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 <i>Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore</i>		
Articolo 22		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Gli esami di avvocato hanno _____ luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica	3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica	3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica

Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 <i>Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore</i>		
Articolo 22		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.	non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.	non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.
(...)	(...)	(...)

Articolo 10
(Parcheggi pertinenziali)

Comma 1

Legge 24 marzo 1989, n. 122 <i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i>		
Articolo 9		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici (5). Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Legge 24 marzo 1989, n. 122 <i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i>		
Articolo 9		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.		
2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate salvo che si tratti di proprietà non condominiale, dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Legge 24 marzo 1989, n. 122 <i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i>		
Articolo 9		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.		
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse (9). Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati (10). La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti: a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni; b) il dimensionamento	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Legge 24 marzo 1989, n. 122 <i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i>		
Articolo 9		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione; c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori; d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.		
5. I parcheggi realizzati ai	5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con	5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune, ad

Legge 24 marzo 1989, n. 122 <i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i>		
Articolo 9		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.	contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.	eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.
6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonché gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Articolo 11

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità)

Comma 1, lett. a)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 115		
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali; b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasportino altre persone oltre al conducente; c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 115		
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente; d) anni diciotto per guidare: 1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici; 2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t; 3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5		

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 115		
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri; e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozze ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.		
(...)	(...)	(...)
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato: a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 115		
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento; b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.		
2-bis. [Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica		

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 <i>Nuovo Codice della strada</i>		
Articolo 115 <i>Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti]. ¹		
(...)	(...)	(...)

¹ Il presente comma, aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 16, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59. L'abrogazione, già prevista a decorrere dal 19 gennaio 2013 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso D.Lgs. n. 59/2011, è stata anticipata al 10 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dalla lettera presente lett. a) del comma 1 dell'art. 11 del decreto legge in esame. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 11, D.L. n. 5/2012.

Articolo 11

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità)

Comma 1, lett. b) e c)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 <i>Nuovo Codice della strada</i>		
Articolo 119 <i>Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 119		
<i>Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.		

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 119		
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.	2-bis. Identico.	2-bis. Identico.
2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-	2-ter. Identico.	2-ter. Identico.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 119		
<i>Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del		

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 119		
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
richiedente.		
3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosì del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:	4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti , nei riguardi:	4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 <i>Nuovo Codice della strada</i>		
Articolo 119 <i>Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>
<i>b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;</i>	<i>b-bis) soppressa;</i>	<i>b-bis) soppressa;</i>
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;	<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;	<i>d) identica;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In</i>	<i>d-bis) identica;</i>	<i>d-bis) identica;</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 <i>Nuovo Codice della strada</i>		
Articolo 119 <i>Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.		
(...)	(...)	(...)

Articolo 11

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità)

Comma 1, lett. d)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 122		
Esercitazioni di guida		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. L'autorizzazione	2. L'autorizzazione	2. L'autorizzazione

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 122		
Esercitazioni di guida		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.	consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.	consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
(...)	(...)	(...)

Articolo 11

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità)

Comma 1, lett. e)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 126 ²		
Durata e conferma della validità della patente di guida		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni;	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

² Testo applicabile dal 19 gennaio 2013

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 126 ²		
Durata e conferma della validità della patente di guida		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.		
3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 126 ²		
<i>Durata e conferma della validità della patente di guida</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.		
5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento	6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al	6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 126 ²		
Durata e conferma della validità della patente di guida		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis).	compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.	compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.
7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>
8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 126 ²		
Durata e conferma della validità della patente di guida		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.		
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 126 ²		
Durata e conferma della validità della patente di guida		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.		
10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al	10. <i>Identico.</i>	10. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
Nuovo Codice della strada		
Articolo 126 ²		
Durata e conferma della validità della patente di guida		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.		
11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.	11. <i>Identico.</i>	11. <i>Identico.</i>
12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17. Le medesime	12. <i>Identico.</i>	12. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
<i>Nuovo Codice della strada</i>		
Articolo 126 ²		
<i>Durata e conferma della validità della patente di guida</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.		

Articolo 11

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità)

Comma 5

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 <i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>		
Articolo 7 <i>Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, contenente le direttive ai prefetti, di cui all'articolo 6, comma 1, del codice, viene emanato entro il 30 ottobre e contiene le prescrizioni applicabili per l'anno o fino ad un triennio successivi. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate tempestivamente all'utenza a mezzo del CCISS di cui all'articolo 73 del presente regolamento.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la	2. <i>Identico:</i>	2. <i>Identico:</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 <i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>		
Articolo 7 <i>Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni nei quali è vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni sono compresi:		
a) i giorni festivi;	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;
b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi;	b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso;	b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso;
c) l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle lettere a) e b).	c) <i>soppressa</i> .	c) abrogata .
(...)	(...)	(...)

Articolo 11

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità)

Comma 6-sexies

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 2		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
227. Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti	<i>Testo non modificato</i>	227. Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 2		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.		al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.

Articolo 11

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità)

Comma 10

Decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16		
Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale		
Articolo 10		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. I cronotachigrafi montati sui veicoli adibiti al trasporto di cose su strada sono controllati annualmente dalle officine autorizzate alla riparazione dei cronotachigrafi stessi, ai sensi dell'articolo 3 della L. 13 novembre 1978, n. 727, secondo le modalità ed i criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
2. Le officine di cui al comma 1 , ove richiesto, devono mettere a disposizione degli ispettori metrici incaricati delle operazioni di sorveglianza di cui all'articolo 8 della L. 13 novembre 1978, n. 727,	2. Le officine autorizzate alla riparazione dei tachigrafi , ove richiesto, devono mettere a disposizione degli ispettori metrici incaricati delle operazioni di sorveglianza di cui	2. Le officine autorizzate alla riparazione dei tachigrafi, ove richiesto, devono mettere a disposizione degli ispettori metrici incaricati delle operazioni di sorveglianza di cui all'articolo 8 della L. 13

Decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 <i>Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale</i>		
Articolo 10		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
le apparecchiature necessarie per le riparazioni autorizzate.	all'articolo 8 della L. 13 novembre 1978, n. 727, le apparecchiature necessarie per le riparazioni autorizzate.	novembre 1978, n. 727, le apparecchiature necessarie per le riparazioni autorizzate.
3. Le officine e i montatori che effettuano montaggio o riparazione di cronotachigrafi in forza di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e recanti data non anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, appongono sui prescritti sigilli dei cronotachigrafi montati o riparati un marchio uniforme, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale determina, altresì, tempi e modalità per la sostituzione dei marchi già in dotazione, nonché le tariffe massime per le operazioni da eseguire a norma del presente comma.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. L'attestazione di avvenuta revisione annuale deve essere esibita in occasione	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 <i>Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale</i>		
Articolo 10		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
della revisione periodica prevista dall'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni.		

Articolo 13

(Modifiche al **testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**)

Comma 1, lettera a)

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 13		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.	Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.	Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Articolo 13

(Modifiche al **testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.**)

Comma 1, lettera b)

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 42		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.	Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza ha validità annuale.	Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale
Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 42		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.		

Articolo 13

(Modifiche al **testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**)

Comma 1, lettera c)

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 51		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplosivi di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.	Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplosivi di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validità di due anni dalla data del rilascio. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.	Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplosivi di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validità di tre anni dalla data del rilascio. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
È consentita la rappresentanza.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Articolo 13

(Modifiche al **testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**)

Comma 1, lettera d)

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 75-bis		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.	1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro.	1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro.

Articolo 13

(Modifiche al **testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**)

Comma 1, lettera e)

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 99		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.	Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.	Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Articolo 13

(Modifiche al **testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**)

Comma 1, lettere f) e g)

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 115		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore.	Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore.	Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore.
La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.	La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.	La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.	<i>Abrogato.</i>	<i>Abrogato.</i>
La licenza vale	La comunicazione vale	La comunicazione vale

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 115		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
esclusivamente pei locali in essa indicati.	esclusivamente pei locali in essa indicati.	esclusivamente pei locali in essa indicati.
È ammessa la rappresentanza.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.	Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.	Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.
Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Il titolare della licenza è,	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 115		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.		

Articolo 13

(Modifiche al **testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**)

Comma 1, lettera g)

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Articolo 12	Articolo 12	Articolo 12
Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.	<i>Abrogato.</i>	<i>Abrogato.</i>
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Articolo 86	Articolo 86	Articolo 86

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.	<i>Abrogato.</i>	<i>Abrogato.</i>
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione;	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.		
Articolo 107	Articolo 107	Articolo 107
I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcoliche devono denunciare al Prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio superiore di sanità. Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.	<i>Abrogato.</i>	<i>Abrogato.</i>

Articolo 13

(Modifiche al **testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**)

Comma 2

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 <i>Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 121		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del giuoco.	<i>Abrogato.</i>	<i>Abrogato.</i>

Articolo 13

Comma 2

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 <i>Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 123		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore.	<i>Abrogato.</i>	<i>Abrogato.</i>

Articolo 13**Comma 2**

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 <i>Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 124		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
È richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge.	<i>Abrogato.</i>	<i>Abrogato.</i>

Articolo 13**Comma 2**

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 <i>Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 159		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, a termini dell'art. 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza. L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità.	<i>Abrogato.</i>	<i>Abrogato.</i>

Articolo 13

Comma 2

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 <i>Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 173		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali. Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giochi, ancorché sia stata conseguita la relativa licenza.	<i>Abrogato.</i>	<i>Abrogato.</i>

Articolo 13

Comma 2

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 <i>Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 184		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, quindici giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito. La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il termine di quindici giorni. Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco.	<i>Abrogato.</i>	<i>Abrogato.</i>

Articolo 15

(Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza)

Comma 1

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53</i>		
Articolo 17 <i>Estensione del divieto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012 ³	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

³ A decorrere dal 1° aprile 2012.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151		
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53		
Articolo 17 Estensione del divieto		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012 ³	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:	2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:	2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;	<i>identica;</i>	<i>identica;</i>
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;	<i>identica;</i>	<i>identica;</i>
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,	<i>identica;</i>	<i>identica;</i>

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53</i>		
Articolo 17 <i>Estensione del divieto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012 ³	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12;		
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera <i>a</i>) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.	3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera <i>a</i>) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano , secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.	3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera <i>a</i>) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere <i>b</i>) e <i>c</i>) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione	4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere <i>b</i>) e <i>c</i>) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro , d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerge l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione	4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere <i>b</i>) e <i>c</i>) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

Articolo 17*Estensione del divieto*

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012 ³	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
medesima.	medesima.	
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.	5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi.	5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi.

Articolo 16

(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale)

Comma 5

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 38		
<i>Altre disposizioni in materia tributaria</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 38 <i>Altre disposizioni in materia tributaria</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.		
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78		
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica		
Articolo 38		
Altre disposizioni in materia tributaria		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione e' irrogata dall'INPS, avvalendosi dei poteri e delle modalita' vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate una discordanza tra il	3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura	3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 38		
<i>Altre disposizioni in materia tributaria</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.	patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'ente erogatore comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente	anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'ente erogatore comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 38		
<i>Altre disposizioni in materia tributaria</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.	sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.
(...)	(...)	(...)

Articolo 16

(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale)

Comma 6

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:	2. <i>Identico</i>	2. <i>Identico</i>
(...)	(...)	(...)
h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative	h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici	h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70		
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia		
Articolo 7		
Semplificazione fiscale		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;	economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati e le informazioni personali, anche sensibili anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della	indipendenti per acquisire, in via telematica, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati e le informazioni personali, anche sensibili anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	responsabilità contabile;	
(...)	(...)	(...)

Articolo 16

(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale)

Comma 6-bis

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 20 <i>Disposizioni in materia contributiva</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.	<i>Non modificato</i>	12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.
(...)	(...)	(...)

Articolo 16

(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale)

Comma 8, lett. a)

Legge 30 dicembre 1991, n. 412 <i>Disposizioni in materia di finanza pubblica</i>		
Articolo 13 <i>Norme di interpretazione autentica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 1991, n. 412 <i>Disposizioni in materia di finanza pubblica</i>		
Articolo 13 <i>Norme di interpretazione autentica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.		
2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
	2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al	2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello

Legge 30 dicembre 1991, n. 412 <i>Disposizioni in materia di finanza pubblica</i>		
Articolo 13 <i>Norme di interpretazione autentica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.	della verifica.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Articolo 16

(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale)

Comma 8, lett. b)

Legge 30 dicembre 1991, n. 412 <i>Disposizioni in materia di finanza pubblica</i>		
Articolo 16 <i>Disposizioni varie in materia previdenziale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono integrate da un funzionario in rappresentanza dell'INPS e da un funzionario in rappresentanza dell'INAIL, e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU, limitatamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, numeri 5) e 6), ed all'articolo 7, primo comma, numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 1991, n. 412 <i>Disposizioni in materia di finanza pubblica</i>		
Articolo 16 <i>Disposizioni varie in materia previdenziale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.		
2. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvederà in sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalità per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvederà altresì a definire un piano di pensionamenti anticipati nel limite complessivo massimo di 25.000 unità, facendosi fronte al relativo onere mediante il concorso nella misura del 50 per cento da parte delle imprese	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 1991, n. 412 <i>Disposizioni in materia di finanza pubblica</i>		
Articolo 16 <i>Disposizioni varie in materia previdenziale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
interessate e, per la restante parte, con utilizzo di una quota del maggior gettito derivante per effetto delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 1992 relative all'aumento delle aliquote di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.		
4. Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. In attesa della disciplina organica della materia, le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relativi ad affezioni o stati	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 1991, n. 412 <i>Disposizioni in materia di finanza pubblica</i>		
Articolo 16 <i>Disposizioni varie in materia previdenziale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unita' sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l'osservanza del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4.		
6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti,	6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti,	6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti,

Legge 30 dicembre 1991, n. 412 <i>Disposizioni in materia di finanza pubblica</i>		
Articolo 16 <i>Disposizioni varie in materia previdenziale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
qualita' e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interesse e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.	fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con	qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

Legge 30 dicembre 1991, n. 412 <i>Disposizioni in materia di finanza pubblica</i>		
Articolo 16 <i>Disposizioni varie in materia previdenziale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale. L'importo dovuto a titolo di interesse e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.	modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale. L'importo dovuto a titolo di interesse e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

Legge 30 dicembre 1991, n. 412 <i>Disposizioni in materia di finanza pubblica</i>		
Articolo 16 <i>Disposizioni varie in materia previdenziale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
7. Al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Articolo 16

(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale)

Comma 9

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203		
<i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 10		
<i>Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203		
<i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 10		
<i>Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dei sordomuti.		
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovra' confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all'I.N.P.S.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 <i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 10 <i>Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e' assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti	6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti	6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203		
<i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 10		
<i>Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S., limitatamente al giudizio di primo grado, e' rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.	giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S., con esclusione del giudizio di cassazione , è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.	giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S., con esclusione del giudizio di cassazione, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.
6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle	6-bis. <i>Identico.</i>	6-bis. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203		
<i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 10		
<i>Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
operazioni peritali, anche in via telematica, apposta comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del		

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 <i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>		
Articolo 10 <i>Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.		
7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Articolo 17

*(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE **e di documentazione amministrativa per gli immigrati**)*

Comma 2, lett. a) e b)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>		
Articolo 24 <i>Lavoro stagionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste	<i>1. Identico.</i>	<i>1. Identico.</i>

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>		
Articolo 24 <i>Lavoro stagionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.		
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
	2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:	2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>		
Articolo 24 <i>Lavoro stagionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;	a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
	b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.	b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
	3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in	3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>		
Articolo 24 <i>Lavoro stagionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.	nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

Articolo 17

(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati)

Comma 4

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 <i>Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286</i>		
Articolo 38-bis <i>Permesso pluriennale per lavoro stagionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, può richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalità di cui all'articolo 38.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Il nullaosta triennale è rilasciato con l'indicazione del periodo di validità, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di	3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti	3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Articolo 38-bis**Permesso pluriennale per lavoro stagionale**

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'articolo 35.	di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'articolo 35. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.	di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'articolo 35. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.
(...)	(...)	(...)

Articolo 17

*(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE **e di documentazione amministrativa per gli immigrati**)*

Comma 4-bis

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa</i>		
Articolo 3 <i>Soggetti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.	<i>Non modificato</i>	1. <i>Identico</i>
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o	<i>Non modificato</i>	2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa</i>		
Articolo 3 <i>Soggetti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.		attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. ⁴
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.	<i>Non modificato</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di	<i>Non modificato</i>	4. <i>Identico.</i>

⁴ Entra in vigore dal 1 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 4-*quater*.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa</i>		
Articolo 3 <i>Soggetti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.		

Articolo 17

(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra **UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati**)

Comma 4-ter

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 <i>Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.</i>		
Articolo 2 <i>Rapporti con la Pubblica amministrazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.	<i>Non modificato</i>	1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. ⁵
(...)	(...)	(...)

⁵ Entra in vigore dal 1 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 4-quater.

Articolo 18

(Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio)

Commi 1 e 1-bis

Decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510		
<i>Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale</i>		
Articolo 9-bis		
<i>Disposizioni in materia di collocamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante	2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante	2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante

Decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510		
Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale		
Articolo 9-bis		
Disposizioni in materia di collocamento		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal	documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nel settore turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di	documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nel settore turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal

Decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510 <i>Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale</i>		
Articolo 9-bis <i>Disposizioni in materia di collocamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.	lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.	Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere	2-bis. <i>Identico.</i>	2-bis. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510 <i>Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale</i>		
Articolo 9-bis <i>Disposizioni in materia di collocamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.		
		2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale
(...)	(...)	(...)

Articolo 18

(Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio)

Comma 2

Decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368		
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES		
Articolo 10		
Esclusioni e discipline specifiche		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.	3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.	3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione

Decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 <i>Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES</i>		
Articolo 10 <i>Esclusioni e discipline specifiche</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
		del presente decreto legislativo.
(...)	(...)	(...)

Articolo 18

(Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio)

Comma 3

Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 <i>Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili</i>		
Articolo 4 <i>Sospensione degli obblighi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.	1. Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unità produttive ubicate in più province, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.	1. Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione. In caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato

Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 <i>Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili</i>		
Articolo 4 <i>Sospensione degli obblighi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
		competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa procedente.
2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui	3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di	3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui

Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 <i>Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili</i>		
Articolo 4 <i>Sospensione degli obblighi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio provinciale competente ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.	cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio provinciale competente ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio ovvero il Ministero , valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.	all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
4. La sospensione degli obblighi occupazionali riconosciuta ai sensi del presente articolo può riguardare anche i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.	4. <i>Identico.</i>	

Articolo 19
(Semplificazione in materia di libro unico del lavoro)

Comma 1

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.</i>		
Articolo 39 <i>Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.</i>		
Articolo 39		
<i>Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata		

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.</i>		
Articolo 39		
<i>Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
di presenza al lavoro.		
(...)	(...)	(...)
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di	7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La violazione	7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La violazione dell'obbligo di cui al

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.</i>		
Articolo 39 <i>Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.	dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.	comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
(...)	(...)	(...)

Articolo 20*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)***Comma 1, lett. a)**

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal DL n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	Articolo 6-bis <i>Banca dati nazionale dei contratti pubblici</i>	Articolo 6-bis <i>Banca dati nazionale dei contratti pubblici</i>
	1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.	1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.
	2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria	2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal DL n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e' obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.	deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e' obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
	3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti é verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui	3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti é verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal DL n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.	materia di verifica del possesso dei requisiti.
	4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.	4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
	5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.	5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
	6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica	6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal DL n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.	l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.

Articolo 20*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)***Comma 1, lett. b)**

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 153		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 26		
<i>Contratti di sponsorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal DL n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i	1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi	1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 153 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 26 <i>Contratti di sponsorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal DL n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.	superiori a quarantamila euro , si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.	quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.	2. <i>Identico</i>	2. <i>Identico</i>
	2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.	2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.

Articolo 20*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)***Comma 1, lett. c)**

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 27		
<i>Principi relativi ai contratti esclusi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.	1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene	1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 27 <i>Principi relativi ai contratti esclusi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti .	al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti .
(...)	(...)	(...)

Articolo 20*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)***Comma 1, lett. d)**

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38		
<i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è	1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno , decorso il quale l'iscrizione è cancellata e	1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno , decorso il quale l'iscrizione è cancellata e

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
cancellata e perde comunque efficacia.	perde comunque efficacia.	perde comunque efficacia.
(...)	(...)	(...)

Articolo 20*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)***Comma 1, lett. e)**

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 42		
<i>Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a ⁶), del presente articolo	3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice , secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni	3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni

⁶ Elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 42 <i>Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11 ⁷ .	dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11.	dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11.

⁷ La sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri.

Articolo 20*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162)***Comma 1, lett. f)**

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 48		
<i>Controlli sul possesso dei requisiti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per	1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per	1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 48 <i>Controlli sul possesso dei requisiti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i	eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da	eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 48 <i>Controlli sul possesso dei requisiti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.	uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.	uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
(...)	(...)	(...)

Articolo 20*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)***Comma 1, lett. g)**

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 189		
<i>Requisiti di ordine speciale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di	3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di	3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 189 <i>Requisiti di ordine speciale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi	qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi	qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 189 <i>Requisiti di ordine speciale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII. I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite	compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità ai modelli definiti dal regolamento. I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite	compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità ai modelli definiti dal regolamento. I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 189 <i>Requisiti di ordine speciale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie.	mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie.	mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie.
(...)	(...)	(...)

Articolo 20*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)***Comma 1, lett. h)**

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	Articolo 199-bis <i>Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor</i>	Articolo 199-bis <i>Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor</i>
	1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a	1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso è altresì specificato se si	semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare	dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	complessità, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.	fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.
	2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti	2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura,

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.	la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.
	3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati	3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.	degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.

Articolo 20*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)***Comma 3, lett. a)**

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 107 <i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 73 <i>Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA⁸ - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822, in caso di: a) mancata risposta alle richieste dell'Autorità ai sensi degli articoli 65, comma 1, e 66, comma 4, nel termine indicato dall'Autorità stessa; b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64, comma 5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4, e 83, comma 6, nei termini ivi previsti; c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della	1. <i>Identico</i>	1. <i>Identico</i>

⁸ Società Organismi di Attestazione, articolo 64 del DPR.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 107 <i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 73 <i>Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA⁸ - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
documentazione di cui al comma 8 del presente articolo; d) violazione degli obblighi di conservazione della documentazione, di cui all'articolo 40, comma 9-bis, primo periodo, del codice		
2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro in caso di: a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione; b) svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 70, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui all'articolo 68, comma 2, lettera f); c) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1;	2. <i>Identico</i>	2. <i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 107 <i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 73 <i>Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA⁸ - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 8; e) inadempimento a quanto previsto all'articolo 77, comma 37; f) inadempimento a quanto previsto all'articolo 83, comma 7; g) inadempimento per quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, lettere d), g) e h).		
3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria si applica la sanzione della sospensione: a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;	3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione: a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;	3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione: a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 107 <i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 73 <i>Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA⁸ - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa; c) per un periodo fino ad un anno, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione. Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.	b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa; c) per un periodo fino ad un anno, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione. Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.	b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa; c) per un periodo fino ad un anno, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione. Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 107 <i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 73 <i>Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA⁸ - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)

Articolo 20*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)***Comma 3, lett. b)**

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 107 <i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>		
Articolo 84 <i>Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico</i>
2. Nel caso di lavori eseguiti su committenza pubblica, la certificazione è acquisita dall'interessato direttamente presso il committente; nel caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i quali nel Paese di esecuzione degli stessi è prevista una certificazione da parte di organismi pubblici, la certificazione è acquisita dall'interessato direttamente presso	2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative	2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 107 <i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 84 <i>Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
l'organismo pubblico. In entrambi i casi l'interessato richiede la relativa legalizzazione, salvo il diverso regime previsto da convenzioni internazionali che sopprimono la legalizzazione, quando lo Stato estero vi ha aderito. La legalizzazione è rilasciata dalle autorità consolari italiane all'estero. Nel caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i quali nel Paese di esecuzione degli stessi non è prevista una certificazione da parte di organismi pubblici, la certificazione è rilasciata da un tecnico di fiducia del consolato, con spese a carico dell'impresa, dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.	all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.	ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.
	3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini	3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 107 <i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 84 <i>Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.	della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
3. Alla certificazione legalizzata dalla autorità consolare o non legalizzata, nei casi individuati al comma 2, ed a quella proveniente da un tecnico di fiducia del consolato italiano è allegata una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale; in tutti i casi, il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione in uno dei modi indicati al comma 2 , la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che	4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui	4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalità stabilite

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 107 <i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 84 <i>Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, secondo le modalità stabilite dall'Autorità.	all'articolo 8, con le modalità stabilite dall'Autorità secondo i modelli semplificati sopra citati.	dall'Autorità secondo i modelli semplificati sopra citati.
	5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.	5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.

Articolo 21
(Responsabilità solidale negli appalti)

Comma 1

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 <i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 29 <i>Appalto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. In caso di appalto di opere o di servizi il	2. In caso di appalto di opere o di servizi, il	2. In caso di appalto di opere o di servizi, il

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 <i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 29 <i>Appalto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.	committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.	committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 <i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 29 <i>Appalto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
		responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
(...)	(...)	(...)

Articolo 22

(Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali)

Comma 1

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201		
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 41		
<i>Misure per le opere di interesse strategico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche , sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti	4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico , le delibere assunte dal CIPE, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE , riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti	4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico, le delibere assunte dal CIPE, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE, riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 <i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 41 <i>Misure per le opere di interesse strategico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
determinazioni.	determinazioni.	
(...)	(...)	(...)

Articolo 24

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Comma 1, lett. a)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 6		
<i>Oggetto della disciplina</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi	17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi	17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 6		
Oggetto della disciplina		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia	liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia	liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 6		
Oggetto della disciplina		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.	dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini delle eventuali relative proroghe . Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.	dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini delle eventuali relative proroghe . Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
(...)	(...)	(...)

Articolo 24

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Comma 1, lett. b)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 10		
Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.	1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.	1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.
(...)	(...)	(...)

Articolo 24

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Comma 1, lett. c)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 29-decies		
Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.	1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.	1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.
(...)	(...)	(...)

Articolo 24

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Comma 1, lett. d)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 109		
<i>Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti: a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 109		
<i>Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.		
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla	2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro	2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 109		
<i>Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.	centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.	data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente.	3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione regionale , con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente.	3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente.
4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è soggetta ad autorizzazione.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 109		
<i>Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
della tutela del territorio [364], di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.		

Articolo 24

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Comma 1, lett. d-bis)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 194		
Spedizioni transfrontaliere		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.	<i>Testo non modificato</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 del predetto regolamento.	<i>Testo non modificato</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 194		
Spedizioni transfrontaliere		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.	<i>Testo non modificato</i>	3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212. Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 194		
Spedizioni transfrontaliere		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
		di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza
(...)	(...)	(...)

Articolo 24

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Comma 1, lett. e)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 216-bis Oli usati		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184, nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 187, il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 216-bis		
Oli usati		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscellare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.		
3. Gli oli usati devono essere gestiti: a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti; b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III-bis della parte II del presente decreto e al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133; c) in via residuale, qualora le modalità di trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli usati, tramite operazioni	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 216-bis		
Oli usati		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
di smaltimento di cui all'Allegato B della parte IV del presente decreto.		
4. Al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati, le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e co-incenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e 178, nonché il principio di prossimità.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 e, in particolare, dell'articolo 12 del predetto regolamento.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 216-bis		
Oli usati		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può individuare con uno o più decreti gli elementi da valutare secondo le facoltà concesse alle autorità di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006.		
7. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformità a quanto disposto dal presente articolo.	7. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformità a quanto disposto dal presente articolo. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della	7. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformità a quanto disposto dal presente articolo. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 216-bis		
Oli usati		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.	dell'Unione europea, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.
8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati.	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>

Articolo 24

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Comma 1, lett. f)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 228		
Pneumatici fuori uso		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 228		
Pneumatici fuori uso		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1.		
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 228		
Pneumatici fuori uso		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
cui al comma 1.		
3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
	3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del	3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 228		
Pneumatici fuori uso		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.	di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 228		
<i>Pneumatici fuori uso</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.		

Articolo 24

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Comma 1, lett. f-bis)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 242		
Procedure operative ed amministrative		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Nel caso di	<i>Testo non modificato</i>	7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Nell'ambito

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 242		
Procedure operative ed amministrative		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un		dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 242		
Procedure operative ed amministrative		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di		sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 242		
Procedure operative ed amministrative		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.		necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.
(...)	(...)	(...)

Articolo 24

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Comma 1, lett. g)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 268		
Definizioni		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:	1. <i>Identico</i> :	1. <i>Identico</i> :
(...)	(...)	(...)
o) autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che	o) autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione;	o) autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 268		
Definizioni		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
rilascia tale autorizzazione:		rilascia tale autorizzazione:
p) autorità competente per il controllo: l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione; per le piattaforme off-shore e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	p) autorità competente per il controllo: l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione; l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale eventualmente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema	p) autorità competente per il controllo: l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione; l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale eventualmente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 268		
Definizioni		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
e del mare, che si avvale eventualmente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono determinate e aggiornate ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe a carico del gestore e le relative modalità di versamento per la copertura delle spese relative ai controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalle procedure di cui alla presente Parte V in relazione alle piattaforme off-shore e ai terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore.	delle Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono determinate e aggiornate ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe a carico del gestore e le relative modalità di versamento per la copertura delle spese relative ai controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalle procedure di cui alla presente Parte V in relazione alle piattaforme off-shore e ai terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore.	delle Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono determinate e aggiornate ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe a carico del gestore e le relative modalità di versamento per la copertura delle spese relative ai controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalle procedure di cui alla presente Parte V in relazione alle piattaforme off-shore e ai terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 268 <i>Definizioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)

Articolo 24

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Comma 1, lett. h)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 281		
Norme in materia ambientale		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. I gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272, comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 281		
Norme in materia ambientale		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
stabiliti dal presente comma. La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione. L'autorità competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Se la domanda è presentata nei termini, l'esercizio degli stabilimenti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. In caso di stabilimenti autorizzati in via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell'autorità		

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 281		
Norme in materia ambientale		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni. La domanda di autorizzazione di cui al presente comma deve essere presentata entro i seguenti termini: a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988; b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000; c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.		
2. Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal comma 1, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione è stata rinnovata ai sensi dell'articolo 269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento anteriore al 1988 è	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 281		
Norme in materia ambientale		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal comma 1, l'autorità competente procede, in ogni caso, al rinnovo dell'autorizzazione.		
3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012. L'autorità competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 281		
Norme in materia ambientale		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai		

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 281		
Norme in materia ambientale		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
sensi dell'articolo 269. Ai soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.		
4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 281		
Norme in materia ambientale		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorità competente, ai fini dell'applicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro cinque anni da tale data. In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori comunicano la propria adesione all'autorità competente o all'autorità da questa delegata; è fatto salvo il potere dell'autorità competente di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272, l'obbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.		

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 281		
Norme in materia ambientale		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
5. All'integrazione e alla modifica degli allegati alla parte quinta del presente decreto provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'adozione di tali atti si procede altresì di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, relativamente alle emissioni provenienti da attività agricole, e di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, relativamente alla modifica degli allegati VII e VIII alla parte quinta del presente decreto. I decreti sono adottati sulla base dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in caso di attuazione di direttive comunitarie che modificano modalità esecutive e caratteristiche	5. <i>Identico.</i>	5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 281		
Norme in materia ambientale		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
di ordine tecnico previste negli allegati, sulla base dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010.		
	5-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	<i>Cfr. comma 5 sopra</i>
6. Alla modifica ed	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 281		
Norme in materia ambientale		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
integrazione degli Allegati alla parte quinta del presente decreto, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche delle modalità esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.		
7. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti adottati dall'autorità competente e i risultati delle attività di controllo, ai sensi del presente titolo, nonché gli elenchi delle attività autorizzate in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>
8. L'adozione, da parte dell'autorità competente o della regione che abbia delegato la propria competenza, di un atto precedentemente omesso preclude la conclusione del procedimento con il	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 281		
Norme in materia ambientale		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio esercita i poteri sostitutivi previsti dal presente titolo. A tal fine l'autorità che adotta l'atto ne dà tempestiva comunicazione al Ministero.		
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra le autorità competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta del presente decreto e per la valutazione delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa). La commissione è composta da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di presidente, un rappresentante nominato dal Ministro delle attività	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 281		
Norme in materia ambientale		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
produttive, un rappresentante nominato dal Ministro della salute e cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni della Commissione possono partecipare uno o più rappresentanti di ciascuna regione o provincia autonoma. Il decreto istitutivo disciplina anche le modalità di funzionamento della commissione, inclusa la periodicità delle riunioni, e le modalità di partecipazione di soggetti diversi dai componenti. Ai componenti della commissione e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della stessa non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.		
10. A fini di informazione le autorità competenti rendono disponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in formato digitale, le	10. <i>Identico.</i>	10. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 281 <i>Norme in materia ambientale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272.		

Articolo 24

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Comma 1, lett. i)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Allegato VIII		
Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12 ⁹		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel titolo III bis della seconda parte del presente decreto.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

⁹ L'articolo 6 (*Oggetto della disciplina*), comma 12, così dispone:

"Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere".

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Allegato VIII		
Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12 ⁹		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Attività energetiche.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
1.1. Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.	1.1. <i>Identico.</i>	1.1. <i>Identico.</i>
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.	1. 2. <i>Identico.</i>	1. 2. <i>Identico.</i>
1.3. Cokerie;	1.3. <i>Identico.</i>	1.3. <i>Identico.</i>
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.	1.4. <i>Identico.</i>	1.4. <i>Identico.</i>
	1.4-bis Terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;	1.4-bis Terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;
(...)	(...)	(...)

Articolo 25
(Misure di semplificazione per le imprese agricole)

Comma 3

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 <i>Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari</i>		
Articolo 3 <i>Attuazione della politica agricola comune</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono iscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 <i>Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari</i>		
Articolo 3 <i>Attuazione della politica agricola comune</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione.		
3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del D.M. 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 <i>Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari</i>		
Articolo 3 <i>Attuazione della politica agricola comune</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.		
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.	5-bis. <i>Identico.</i>	5-bis. <i>Identico.</i>
5-ter. <i>[comma abrogato dal comma 1052 dell'art.</i>		

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 <i>Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari</i>		
Articolo 3 <i>Attuazione della politica agricola comune</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1, L. 27 dicembre 2006, n. 296]		
5-quater. Gli accreditati disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.	5-quater. <i>Identico.</i>	5-quater. <i>Identico.</i>
5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria.	5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria. Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate.	5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria. Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate.

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 <i>Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari</i>		
Articolo 3 <i>Attuazione della politica agricola comune</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)

Articolo 26
(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)

Comma 1

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 <i>Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57</i>		
Articolo 2 <i>Definizione di bosco e di arboricoltura da legno</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e: a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco; b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco; c) le fattispecie che per la loro particolare natura	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 <i>Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57</i>		
Articolo 2 <i>Definizione di bosco e di arboricoltura da legno</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
non sono da considerarsi bosco.		
3. Sono assimilati a bosco:	3. <i>Identico:</i>	3. <i>Identico:</i>
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.	c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.	c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 <i>Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57</i>		
Articolo 2 <i>Definizione di bosco e di arboricoltura da legno</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le	6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le	6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227		
<i>Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57</i>		
Articolo 2		
<i>Definizione di bosco e di arboricoltura da legno</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono	alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione	alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956,

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 <i>Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57</i>		
Articolo 2 <i>Definizione di bosco e di arboricoltura da legno</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
la continuità del bosco.	bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.	n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate.

Articolo 27
(Esercizio dell'attività di vendita diretta)

Comma 1

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 <i>Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57</i>		
Articolo 4 <i>Esercizio dell'attività di vendita</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico</i>
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici	2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio	2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 <i>Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57</i>		
Articolo 4 <i>Esercizio dell'attività di vendita</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.	esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.	esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
(...)	(...)	(...)

Articolo 28

(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo)

Comma 1

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 193		
Trasporto dei rifiuti		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilit� dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantit� del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento;	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 193		
Trasporto dei rifiuti		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
e) nome ed indirizzo del destinatario.		
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 193		
Trasporto dei rifiuti		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico .		
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonche' per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 193		
Trasporto dei rifiuti		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne' al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.		
6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
7. I formulari di identificazione devono	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 193		
Trasporto dei rifiuti		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.		
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione e' validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 193		
Trasporto dei rifiuti		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
nazionale.		
9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei	9. Identico.	9. Identico.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 193		
Trasporto dei rifiuti		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.		
	9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della	9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 193		
Trasporto dei rifiuti		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.	finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.	10. <i>Identico.</i>	10. <i>Identico.</i>
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione	11. <i>Identico.</i>	11. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 193		
Trasporto dei rifiuti		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.		
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio	12. <i>Identico.</i>	12. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 193		
Trasporto dei rifiuti		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
predette attività'. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un		

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 193		
Trasporto dei rifiuti		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.		
13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei	13. <i>Identico.</i>	13. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 193 <i>Trasporto dei rifiuti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
trasporti 30 giugno 2009.		

Articolo 28

(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo)

Comma 2

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
Norme in materia ambientale		
Articolo 183		
Definizioni		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
(...)	(...)	(...)
bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:	bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:	bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
(...)	(...)	(...)

Articolo 30

(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale)

Comma 1, lett. a)

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 <i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 2 <i>Soggetti ammissibili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
3. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli interventi di cui al presente titolo esclusivamente se hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
	3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa è incentivato secondo modalità e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:	3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa è incentivato secondo modalità e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 <i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 2 <i>Soggetti ammissibili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;	a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
	b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;	b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
	c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché delle eventuali variazioni;	c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché delle eventuali variazioni;
	d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.	d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297		
<i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 2 <i>Soggetti ammissibili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	3-ter. È consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.	3-ter. È consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 <i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 2 <i>Soggetti ammissibili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.	3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.
	3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entità, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi più complessi.	3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entità, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi più complessi.

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 <i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 2 <i>Soggetti ammissibili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attività facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.	3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attività facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.
	3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.	3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.
	3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente	3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 <i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 2 <i>Soggetti ammissibili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	recepite in ambito nazionale.	in ambito nazionale.

Articolo 30

(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale)

Comma 1, lett. b)

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 <i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 3 <i>Attività finanziabili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Sono ammissibili per:	1. <i>Identico</i> :	1. <i>Identico</i> :
a) interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca industriale, come definita all'articolo 1, comma 2:	a) <i>identica</i> :	a) <i>identica</i> :
1) le attività svolte in ambito nazionale, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;	1) <i>identico</i> ;	1) <i>identico</i> ;
2) le attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;	2) le attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati, nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione	2) le attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati, nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297		
<i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 3 <i>Attività finanziabili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale;	europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale;
2-bis) le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea;	2-bis) <i>identico</i> ;	2-bis) <i>identico</i> ;
3) le attività svolte sulla base di progetti predisposti in conformità a bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali, assimilati e associati;	3) <i>identico</i> ;	3) <i>identico</i> ;
4) i contratti affidati da soggetti industriali e assimilati ad università, enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attività di ricerca;	4) <i>identico</i> ;	4) <i>identico</i> ;
(...)	(...)	(...)

Articolo 30

(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale)

Comma 1, lett. c)

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297		
<i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 6		
<i>Modalità di attuazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base del PNR e della relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta per ogni triennio indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorità di intervento di cui al presente titolo, tenendo anche conto degli interventi finanziabili sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Con decreti di natura non regolamentare	2. Con decreti di natura non regolamentare	2. Con decreti di natura non regolamentare

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297		
<i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 6 <i>Modalità di attuazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
emanati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, in conformità alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti di cui agli articoli 3 e 4, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa e sulla firma digitale, nonché prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità.	emanati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, in conformità alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti di cui agli articoli 3 e 4, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attività	emanati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, in conformità alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti di cui agli articoli 3 e 4, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attività

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 <i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 6 <i>Modalità di attuazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	amministrativa e sulla firma digitale, nonché prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità.	amministrativa e sulla firma digitale, nonché prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità.
3. Per la concessione dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo precompetitivo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonché al decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, fatta salva la facoltà di modificare con i decreti di cui al comma 2, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli importi delle agevolazioni e la loro cumulabilità, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e di cui all'articolo 3 del predetto decreto interministeriale, nonché con gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1).	3. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
4. Il Ministro dell'università e della	4. Il Ministro dell'università e della	4. Il Ministro dell'università e della

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297		
<i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 6 <i>Modalità di attuazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
ricerca scientifica e tecnologica emana apposite direttive per la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5 tra gli interventi di cui all'articolo 3 e per l'attivazione degli strumenti di cui all'articolo 4.	ricerca scientifica e tecnologica emana apposite direttive per la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5 tra gli interventi di cui all'articolo 3 e per l'attivazione degli strumenti di cui all'articolo 4. Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca è comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.	ricerca scientifica e tecnologica emana apposite direttive per la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5 tra gli interventi di cui all'articolo 3 e per l'attivazione degli strumenti di cui all'articolo 4. Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca è comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.
5. Il MURST iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi di cui al presente titolo nell'Anagrafe nazionale della ricerca.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Articolo 30

(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale)

Comma 1, lett. d)

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297		
<i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 7 <i>Servizi e consulenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, ai sensi della normativa vigente per gli appalti di servizi, può avvalersi, per gli adempimenti tecnici, amministrativi ed istruttori connessi alla concessione delle agevolazioni, nonché per le attività di monitoraggio, di banche, società finanziarie, altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in conformità all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati dai	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 <i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 7 <i>Servizi e consulenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
soggetti di cui all'articolo 2, di esperti iscritti in apposito elenco del MURST, previo accertamento di requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale. Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, può avvalersi dei predetti esperti per le attività di valutazione di cui all'articolo 8.		
2. Nelle procedure valutative e negoziali il MURST, nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, ammette agli interventi di sostegno di cui al presente titolo la richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2 previo parere, sulla validità tecnico-scientifica, sulle ricadute economico-finanziarie, sugli strumenti e sulle misure dell'agevolazione, di un apposito comitato. Il comitato è costituito da un presidente e da dieci	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 <i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 7 <i>Servizi e consulenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
esperti, scelti tra personalità di alta qualificazione o di comprovata competenza professionale in materia di applicazione della ricerca industriale. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente e delle politiche agricole designano ciascuno un proprio rappresentante.		
3. I componenti il comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Le modalità di funzionamento nonché, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso dei componenti, a carico del Fondo di cui all'articolo 5, sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 <i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 7 <i>Servizi e consulenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
ricerca scientifica e tecnologica, articolando i lavori del comitato in ordine all'attività relativa rispettivamente al territorio nazionale e alle aree depresse del paese. Il predetto decreto determina altresì i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di esami di progetti e domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e delle altre fattispecie di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.		
4. Il MURST riunisce, con cadenza almeno trimestrale, il comitato di cui al comma 2, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale e artigianale e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi.	4. <i>Identico.</i>	

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297		
<i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 7 <i>Servizi e consulenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.	4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.
	4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilità	4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297		
<i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 7 <i>Servizi e consulenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.	requisiti di affidabilità economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.
	4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissibilità alle agevolazioni è comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare	4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissione alle agevolazioni è comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297		
<i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 7 <i>Servizi e consulenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	dell'agevolazione e di specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finale dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.	dell'agevolazione e di specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finali dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
	4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.	4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.
	4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto	4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297		
<i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i>		
Articolo 7 <i>Servizi e consulenza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	richiedente, detto adempimento può avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.	richiedente, detto adempimento può avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.
	4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.	4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.

Articolo 31*(Misure di semplificazione in materia di ricerca di base)***Comma 2**

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 2		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
313. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all' articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 2		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
straniera, in maggioranza di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.		
314. L'attuazione del comma 313 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
315. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 313, quantificato	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 2		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.		
(...)	(...)	(...)

Articolo 31*(Misure di semplificazione in materia di ricerca di base)***Comma 3**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 20 <i>Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo	1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo	1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 20 <i>Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti	12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 20 <i>Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
o finalità.		
2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti: «in maggioranza» ¹⁰ .	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico</i>

¹⁰ Si fa osservare che il decreto-legge in esame, articolo 31, comma 2 (vd. novelle) ha abrogato i commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 32

(Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca)

Comma 2

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle	872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.	872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.		ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese.
873. Il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano	873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneità degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneità degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870. Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008- 2010, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007.		
(...)	(...)	(...)

Articolo 35

(Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari)

Comma 1

Codice civile		
Articolo 2397 <i>Composizione del collegio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra	Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni	Abrogato.

Codice civile		
Articolo 2397 <i>Composizione del collegio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
i revisori legali iscritti nell'apposito registro.	del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.	

Articolo 35

(Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari)

Comma 2

Codice civile		
Articolo 2477 <i>Sindaco e revisione legale dei conti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.	L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti , la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.	L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti , la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;

Codice civile		
Articolo 2477 <i>Sindaco e revisione legale dei conti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
del bilancio consolidato;		
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;	b) <i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.	c) <i>identica</i> ;	c) <i>identica</i> ;
L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di	L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore . Se l'assemblea	L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina

Codice civile		
Articolo 2477 <i>Sindaco e revisione legale dei conti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
qualsiasi soggetto interessato.	non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.	provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Articolo 35

(Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari)

Comma 4

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 <i>Ordinamento giudiziario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Articolo 195 <i>Disposizioni speciali per i presidenti e per i procuratori generali di corte di appello</i>	Articolo 195 <i>Disposizioni speciali</i>	Articolo 195 <i>Disposizioni speciali</i>
Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello, nonché ai magistrati ad essi equiparati.	Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.	Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.

Articolo 36
(Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana)

Comma 1

Codice civile		
Articolo 2751-bis <i>Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;	1) <i>identico</i> ;	1) <i>identico</i> ;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;	2) <i>identico</i> ;	2) <i>identico</i> ;

Codice civile		
Articolo 2751-bis <i>Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;	3) <i>identico</i> ;	3) <i>identico</i> ;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;	4) <i>identico</i> ;	4) <i>identico</i> ;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;	5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;	5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;	5-bis) <i>identico</i> ;	5-bis) <i>identico</i> ;
5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui	5-ter) <i>identico</i> ;	5-ter) <i>identico</i>

Codice civile		
Articolo 2751-bis <i>Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.		

Articolo 37

(Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese)

Comma 1

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>		
Articolo 16		
<i>Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore,	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>		
Articolo 16		
<i>Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.		
		6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 38*(Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali)***Commi 1 e 2**

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>		
Articolo 101 <i>Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve soddisfare le condizioni seguenti:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>
a) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) disporre di adeguato personale nonché di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per reati contro il patrimonio o comunque connessi al commercio di medicinali non conforme alle	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>		
Articolo 101 <i>Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
disposizioni del presente decreto, nè condanne penali definitive di almeno due anni per delitti non colposi;		
c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui è soggetto a norma dell'articolo 104.	c) <i>identica</i> ;	c) <i>identica</i> ;
2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 deve svolgere la propria attività a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con le necessità derivanti dalle dimensioni dell'attività di distribuzione espletata. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto della lettera b) del comma 1 e al disposto di cui al precedente periodo.	2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al comma 2-bis deve svolgere la propria attività a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con le necessità derivanti dalle dimensioni dell'attività di distribuzione espletata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute , sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo .	2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al comma 2-bis deve svolgere la propria attività a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con le necessità derivanti dalle dimensioni dell'attività di distribuzione espletata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo.
	2-bis. In deroga a	2-bis. In deroga a quanto

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>		
Articolo 101 <i>Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:	disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
	a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:	a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:
	I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;	I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
	II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche,	II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche,

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>		
Articolo 101 <i>Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	veterinarie e farmaceutiche;	veterinarie e farmaceutiche;
	III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;	III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
	b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:	b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
	I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;	I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
	II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;	II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
	III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in	III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>		
Articolo 101 <i>Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	scienze e tecnologie chimiche;	scienze e tecnologie chimiche;
	IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;	IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
	c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali.	c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali.
	2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).	2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).
3. La responsabilità di più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona, purché	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>		
Articolo 101 <i>Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
l'attività da questa svolta in ciascun magazzino sia compatibile con quanto previsto al comma 2.		

Articolo 39

(Suppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione)

Comma 1

Legge 5 febbraio 1992, n. 122 <i>Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione</i>		
Articolo 7 <i>Responsabile tecnico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:	1. <i>Identico</i>	1. <i>Identico</i>
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva;	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>
c) essere fisicamente idoneo all'esercizio	c) <i>abrogata.</i>	c) <i>abrogata.</i>

Legge 5 febbraio 1992, n. 122 <i>Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione</i>		
Articolo 7 <i>Responsabile tecnico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.		
(...)	(...)	(...)

Articolo 40

(Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva)

Comma 1

Legge 3 agosto 1999, n. 265 <i>Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142</i>		
Articolo 11 <i>Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
[1-12] ¹¹		
13. È abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611. All'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.	13. È abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611.	13. È abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611.
[14-16] ¹²		

¹¹ Commi da 1 a 12 risultano già abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

¹² Commi da 14 a 16 risultano già abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

Articolo 42

(Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali)

Comma 1

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 31 <i>Interventi conservativi volontari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
	2-bis. L'ammissione dell'intervento	2-bis. L'ammissione dell'intervento

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 31 <i>Interventi conservativi volontari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.	autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 44*(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità)***Comma 2**

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 181 <i>Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili	1-bis. <i>Identico.</i>	1-bis. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 181 <i>Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.		
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1- <i>quater</i> , la disposizione di cui al comma 1 non si applica:	1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1- <i>quater</i> , la disposizione di cui al comma 1 e al comma 1-bis, lettera a) non si applica:	1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1- <i>quater</i> , non si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, lettera a) :
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 181 <i>Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;		
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;	b) <i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.	c) <i>identica</i> .	c) <i>identica</i> .
1- <i>quater</i> . Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1- <i>ter</i> presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere	1- <i>quater</i> . <i>Identico</i> .	1- <i>quater</i> . <i>Identico</i> .

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>		
Articolo 181 <i>Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.		
1- <i>quinquies</i> . La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.	1- <i>quinquies</i> . <i>Identico</i> .	1- <i>quinquies</i> . <i>Identico</i> .
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.	2. <i>Identico</i> .	2. <i>Identico</i> .

Articolo 45
(Semplificazioni in materia di dati personali)

Comma 1, lett. a)

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 21 <i>Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
	1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la	1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 21 <i>Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.	protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Articolo 45
(Semplificazioni in materia di dati personali)

Comma 1, lett. b)

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 27 <i>Garanzie per i dati giudiziari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.	1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.	1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.

Articolo 45
(Semplificazioni in materia di dati personali)

Comma 1, lett. c)

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 34 <i>Trattamenti con strumenti elettronici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime :	1. <i>Identico</i> :	1. <i>Identico</i> :
a) autenticazione informatica;	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;	b) <i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;	c) <i>identica</i> ;	c) <i>identica</i> ;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;	d) <i>identica</i> ;	d) <i>identica</i> ;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 34 <i>Trattamenti con strumenti elettronici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;	e) <i>identica</i> ;	e) <i>identica</i> ;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;	f) <i>identica</i> ;	f) <i>identica</i> ;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;	g) <i>soppressa</i> ;	g) <i>soppressa</i> ;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.	h) <i>identica</i> .	h) <i>identica</i> .
1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un	Abrogato.	Abrogato.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 34 <i>Trattamenti con strumenti elettronici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell' articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di		

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 34 <i>Trattamenti con strumenti elettronici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.		
(...)	(...)	(...)

Articolo 45
(Semplificazioni in materia di dati personali)

Comma 1, lett. d)

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Allegato B <i>Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
<i>Documento programmatico sulla sicurezza</i> 19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo: 19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali; 19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati; 19.3. l'analisi dei rischi	<i>Soppresso</i>	<i>Soppresso</i>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Allegato B <i>Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
che incombono sui dati; 19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; 19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23; 19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso		

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Allegato B <i>Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali; 19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare; 19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.		
(...)	(...)	(...)
Misure di tutela e garanzia	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla	25. <i>Identico.</i>	25. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Allegato B <i>Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.		
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.	26. <i>Soppresso</i>	26. <i>Soppresso</i>
(...)	(...)	(...)

Articolo 47-ter
(Digitalizzazione e riorganizzazione)

Comma 1

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 15 <i>Digitalizzazione e riorganizzazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.	<i>Non modificato</i>	1. <i>Identico.</i>
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle	<i>Non modificato</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 15 <i>Digitalizzazione e riorganizzazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.		
2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.	<i>Non modificato</i>	<i>2-bis. Identico.</i>
2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1,	<i>Non modificato</i>	<i>2-ter. Identico.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 15 <i>Digitalizzazione e riorganizzazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.		
3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.	<i>Non modificato</i>	3. <i>Identico.</i>
		3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate “funzioni ICT” nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 15 <i>Digitalizzazione e riorganizzazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
		comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia.
		3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.
		3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.
		3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 15 <i>Digitalizzazione e riorganizzazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
		3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.
		3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 15 <i>Digitalizzazione e riorganizzazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
		inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.
		3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 47-quater
(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni)

Comma 1

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale		
Articolo 57-bis Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.	<i>Non modificato</i>	1. <i>Identico.</i>
2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.	<i>Non modificato</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa	<i>Non modificato</i>	3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82		
Codice dell'amministrazione digitale		
Articolo 57-bis		
Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
indicazione di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.		almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Articolo 47-quinquies
(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)

Comma 1

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 63 <i>Organizzazione e finalità dei servizi in rete</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.	<i>Non modificato</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e	<i>Non modificato</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82		
Codice dell'amministrazione digitale		
Articolo 63		
Organizzazione e finalità dei servizi in rete		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.		
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.	<i>Non modificato</i>	3. <i>Identico.</i>
		3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 63 <i>Organizzazione e finalità dei servizi in rete</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
		processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
		3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
		3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano, sul sito web

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 63 <i>Organizzazione e finalità dei servizi in rete</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
		istituzionale, l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.
		3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 47-sexies
(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)

Comma 1

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale		
Articolo 65 <i>Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:	<i>Non modificato</i>	1. <i>Identico:</i>
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;	<i>Non modificato</i>	a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata , il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;	<i>Non modificato</i>	b) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 65 <i>Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;	<i>Non modificato</i>	<i>c) identica;</i>
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6,	<i>Non modificato</i>	<i>c-bis) identica.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 65 <i>Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.		
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.	<i>Non modificato</i>	<i>1-bis. Identico.</i>
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.	<i>Non modificato</i>	<i>2. Identico.</i>
3. [Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235]		

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 65 <i>Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».	<i>Non modificato</i>	<i>4. Identico.</i>

Articolo 48
(Dematerializzazione di procedure in materia di università)

Comma 1

Legge 2 agosto 1999, n. 264 <i>Norme in materia di accessi ai corsi universitari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	Articolo 5-bis	Articolo 5-bis
	1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.	1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
		1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni

Legge 2 agosto 1999, n. 264 <i>Norme in materia di accessi ai corsi universitari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	Articolo 5-bis	Articolo 5-bis
		sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati.
	2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.	2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.

Articolo 49*(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)***Comma 1, lett. a)**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
a) previsione dei seguenti organi: 1) rettore; 2) senato accademico; 3) consiglio di amministrazione; 4) collegio dei revisori dei conti; 5) nucleo di valutazione; 6) direttore generale;	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,	b) <i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera n) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;		
c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla	<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in tal modo vacante può essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;		
d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;	d) <i>identica</i> ;	d) <i>identica</i> ;
e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il	e) <i>identica</i> ;	e) <i>identica</i> ;

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;		
<i>f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a</i>	<i>f) identica;</i>	<i>f) identica;</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;		
g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;	g) <i>identica</i> ;	g) <i>identica</i> ;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e	h) <i>identica</i> ;	h) <i>identica</i> ;

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d);		
i) composizione del consiglio di	i) identica;	i) identica;

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia		

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;		
l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici;	l) <i>identica</i> ;	l) <i>identica</i> ;
m) durata in carica del consiglio di	m) durata in carica del consiglio di	m) durata in carica del consiglio di

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;	amministrazione per un massimo di quattro anni; durata massima quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;	amministrazione per un massimo di quattro anni; durata massima quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;
n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore	n) <i>identica</i> ;	n) <i>identica</i> ;

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;		
o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di	o) <i>identica;</i>	o) <i>identica;</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
amministrazione;		
p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;	p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;	p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'università; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;	q) <i>identica;</i>	q) <i>identica;</i>
r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo	r) <i>identica;</i>	r) <i>identica;</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;		
s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di	s) <i>identica</i> ;	s) <i>identica</i> ;

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza.		
2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie; b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei; c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo,		

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca; d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non può		

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
comunque essere superiore a dodici; e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c); f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili		

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica e rinnovabilità della stessa per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese; g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei		

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese; <i>h)</i> garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere <i>f)</i>, <i>i)</i> e <i>q)</i>, nonché alle lettere <i>f)</i> e <i>g)</i> del presente comma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni		

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
mandato e rinnovabilità per una sola volta; i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti; l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera; m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico.		

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria,	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.		
5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.		
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.		
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>
9. Gli organi collegiali delle università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato	9. Gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi delle università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo	9. Gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi delle università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.	statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.	statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di	10. <i>Identico.</i>	10. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
cui al comma 1, lettere <i>d</i>), <i>g</i>) e <i>m</i>), sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.		
11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.	11. <i>Identico.</i>	11. <i>Identico.</i>
12. Il rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.	12. <i>Identico.</i>	12. <i>Identico.</i>
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello stesso le	13. <i>Identico.</i>	13. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 2 <i>Organi e articolazione interna delle università</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
seguenti disposizioni: <i>a)</i> l'articolo 16, comma 4, lettere <i>b)</i> ed <i>f)</i>, della legge 9 maggio 1989, n. 168; <i>b)</i> l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.		

Articolo 49*(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)***Comma 1, lett. a-bis)**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 4 <i>Fondo per il merito</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo è destinato a: a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri; b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici	<i>Non modificato</i>	1. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 4 <i>Fondo per il merito</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso; c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.		
2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.	<i>Non modificato</i>	<i>2. Identico.</i>
3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non	<i>Non modificato</i>	<i>3. Identico:</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 4 <i>Fondo per il merito</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:		
(...)	(...)	(...)
o) la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti.	<i>non modificata</i>	<i>abrogata</i>
(...)	(...)	(...)

Articolo 49*(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)***Comma 1, lett. b)**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 6 <i>Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 6 <i>Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.		
3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici	4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici	4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 6 <i>Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a	laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei	laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 6 <i>Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.	limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.	limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
[5. <i>Comma abrogato dall'art. 2, comma 6-bis, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.</i>]		
6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 6 <i>Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
accademico.		
7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 6 <i>Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.		
9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di <i>spin off</i> o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 6 <i>Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.		
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di	10. <i>Identico.</i>	10. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 6 <i>Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.		
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al	11. <i>Identico.</i>	11. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 6 <i>Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.		
12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non	12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non	12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 6 <i>Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.	determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.	determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della	13. <i>Identico.</i>	13. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 6 <i>Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.		
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali	14. <i>Identico.</i>	14. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 6 <i>Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui		

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 6 <i>Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
all'articolo 9.		

Articolo 49*(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)***Comma 1, lett. c)**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 7 <i>Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 7 <i>Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.		
3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza,	3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza,	3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza,

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 7 <i>Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.	possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario.	possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti	5. Con decreto del Ministro sono stabiliti	5. Con decreto del Ministro sono stabiliti

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 7 <i>Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.	criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.	criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.

Articolo 49*(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)***Comma 1, lett. d)**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 10 <i>Competenza disciplinare</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 10 <i>Competenza disciplinare</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 10 <i>Competenza disciplinare</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.		
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso	5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le	5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 10 <i>Competenza disciplinare</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.	operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.	operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Articolo 49*(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)***Comma 1, lett. e)**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 12 <i>Università non statali legalmente riconosciute</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008,	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 12 <i>Università non statali legalmente riconosciute</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.		
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle, individuate con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR e, nelle more della sua costituzione, con il parere del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU),	3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle, che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5,	3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle, che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5,

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 12 <i>Università non statali legalmente riconosciute</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
che rispettino i criteri di cui al comma 1.	comma 3, lettere a) e b).	comma 3, lettere a) e b).

Articolo 49*(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)***Comma 1, lett. f)**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 15 <i>Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 18, 22, 23 e 24	1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16, 18, 22, 23 e	1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16, 18, 22, 23 e

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 15 <i>Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.	24 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.	24 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Articolo 49*(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)***Comma 1, lett. f-bis) e g)**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 16 <i>Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 16 <i>Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.		
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 16 <i>Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici;		
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;	c) <i>identica;</i>	c) <i>identica;</i>
d) l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale inderogabile, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;	d) <i>identica;</i>	d) <i>identica;</i>
e) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque	e) <i>identica;</i>	e) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalità, informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 16 <i>Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;		dall'indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La partecipazione alla	f) identica;	f) identica;

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 16 <i>Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità;		
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte più di un commissario della stessa università; la possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in servizio all'estero di un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;	g) <i>identica</i> ;	g) <i>identica</i> ;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi	h) <i>identica</i> ;	h) <i>identica</i> ;

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 16 <i>Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;		
i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate	i) <i>identica</i> ;	i) <i>identica</i> ;

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 16 <i>Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera <i>h</i>); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;		
<i>l)</i> il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;	<i>l) identica;</i>	<i>l) identica;</i>
<i>m)</i> la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore;	<i>m) identica;</i>	<i>m) identica;</i>
<i>n)</i> la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei	<i>n) identica;</i>	<i>n) identica;</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 16 <i>Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;		
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.	o) <i>identica</i> ;	o) <i>identica</i> ;
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità nè dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 18.	4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità nè dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24,	4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità nè dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24,

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 16 <i>Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	commi 5 e 6.	commi 5 e 6.

Articolo 49*(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)***Comma 1, lett. h)**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 18 <i>Chiamata dei professori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>
a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo	a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale , sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e	a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> , sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 18 <i>Chiamata dei professori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;	di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;	di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge , nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o	b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente	b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 18 <i>Chiamata dei professori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;	impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;	impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di	c) <i>identica.</i>	c) <i>identica.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 18 <i>Chiamata dei professori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;		
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;	d) <i>identica.</i>	d) <i>identica.</i>
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia	e) <i>identica.</i>	e) <i>identica.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 18 <i>Chiamata dei professori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.		
2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali,	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 18 <i>Chiamata dei professori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5.		
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.	3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24,	3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3,

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 18 <i>Chiamata dei professori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	comma 3, lettera a).	lettera a).
4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>
c) agli studenti dei corsi	c) <i>identica;</i>	c) <i>identica;</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 18 <i>Chiamata dei professori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;		
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;	d) <i>identica</i> ;	d) <i>identica</i> ;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;	e) al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;	e) al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.	f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.	f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 18 <i>Chiamata dei professori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Articolo 49*(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)***Comma 1, lett. i)**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 21 <i>Comitato nazionale dei garanti per la ricerca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall'articolo 20, è istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 21 <i>Comitato nazionale dei garanti per la ricerca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation.		
2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di valutazione dei risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20 e coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2004,	2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20 e coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della	2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20 e coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 21 <i>Comitato nazionale dei garanti per la ricerca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma.	ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma.	ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nell'ambito dei	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 21 <i>Comitato nazionale dei garanti per la ricerca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennità spettanti ai suoi componenti.		
4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età.	4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età.	4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età.

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 21 <i>Comitato nazionale dei garanti per la ricerca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente è scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1.	Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente è scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1, purché nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L'elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1.	Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente è scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1, purché nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L'elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR	5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e due componenti che durano in carica quattro anni. Il CNGR	5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e due componenti che durano in carica quattro anni. Il CNGR

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 21 <i>Comitato nazionale dei garanti per la ricerca</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.	predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.	predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.

Articolo 49*(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)***Comma 1, lett. l)**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 23 <i>Contratti per attività di insegnamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari	1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum	1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo, non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 23 <i>Contratti per attività di insegnamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.	scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.	scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.
2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 23 <i>Contratti per attività di insegnamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro		

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 23 <i>Contratti per attività di insegnamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dell'economia e delle finanze.		
3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 23 <i>Contratti per attività di insegnamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
all'accesso ai ruoli universitari.		

Articolo 49*(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)***Comma 1, lett. m)**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 24 <i>Ricercatori a tempo determinato</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto	2. <i>Identico:</i>	2. <i>Identico:</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 24 <i>Ricercatori a tempo determinato</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:		
a) pubblicità dei bandi sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;	a) pubblicità dei bandi sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> , sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;	a) pubblicità dei bandi sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> , sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di	b) <i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 24 <i>Ricercatori a tempo determinato</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;		
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero	c) <i>identica;</i>	c) <i>identica;</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 24 <i>Ricercatori a tempo determinato</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua		

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 24 <i>Ricercatori a tempo determinato</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;		
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.	<i>d) identica.</i>	<i>d) identica.</i>
3. I contratti hanno le seguenti tipologie: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 24 <i>Ricercatori a tempo determinato</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.		
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 3, lettera b), sono	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 24 <i>Ricercatori a tempo determinato</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.		
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 24 <i>Ricercatori a tempo determinato</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.		
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 24 <i>Ricercatori a tempo determinato</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.		
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9.	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 24 <i>Ricercatori a tempo determinato</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
cento.		
9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> , costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>
	9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.	9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Articolo 49*(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)***Comma 1, lett. n)**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 29 <i>Norme transitorie e finali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge. L'utilizzo delle predette risorse è disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni	9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. L'utilizzo delle predette risorse è disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia	9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. L'utilizzo delle predette risorse è disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 29 <i>Norme transitorie e finali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
parlamentari competenti.	e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.	e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.
10. La disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.	10. <i>Identico.</i>	10. <i>Identico.</i>
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:	11. <i>Identico:</i>	11. <i>Identico:</i>
a) l'articolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>
c) l'articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;	c) l'articolo 1, commi 7 , 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;	c) l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.	d) <i>identica.</i>	d) <i>identica.</i>
(...)	(...)	(...)

Articolo 49*(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)***Comma 2**

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 4 <i>Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri</i>		
Testo previgente ¹³	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012 ¹⁴	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
78. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di	78. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I	78. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I

¹³ In vigore dal 1 gennaio 2012 al 9 febbraio 2012.¹⁴ In vigore dal 10 febbraio 2012.

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)</i>		
Articolo 4 <i>Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri</i>		
Testo previgente ¹³	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012 ¹⁴	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.	conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.	conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.

Articolo 54
(*Tecnologi a tempo determinato*)

Comma 1

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	Art. 24-bis <i>Tecnologi a tempo determinato</i>	Art. 24-bis <i>Tecnologi a tempo determinato</i>
	1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.	1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.
	2. I destinatari dei contratti sono scelti	2. I destinatari dei contratti sono scelti

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.	mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.
	3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.	3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.	4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.
	5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.	5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.

Articolo 56
(Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO)

Comma 1, lett. a)

Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79		
<i>Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio</i>		
Articolo 22		
<i>Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente a creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio

Articolo 22

Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati. Essi sono individuati come segue:	2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese	2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei

Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79		
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio		
Articolo 22		
Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità senza oneri per la finanza pubblica. Essi sono individuati come segue:	territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Essi sono individuati come segue:
a) turismo della montagna;	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;
b) turismo del mare;	b) <i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;
c) turismo dei laghi e dei fiumi;	c) <i>identica</i> ;	c) <i>identica</i> ;
d) turismo della cultura;	d) <i>identica</i> ;	d) <i>identica</i> ;
e) turismo religioso;	e) <i>identica</i> ;	e) <i>identica</i> ;
f) turismo della natura e faunistico;	f) <i>identica</i> ;	f) <i>identica</i> ;
g) turismo dell'enogastronomia;	g) <i>identica</i> ;	g) <i>identica</i> ;
h) turismo termale e del benessere;	h) <i>identica</i> ;	h) <i>identica</i> ;
i) turismo dello sport e del golf;	i) <i>identica</i> ;	i) <i>identica</i> ;
l) turismo congressuale;	l) <i>identica</i> ;	l) <i>identica</i> ;

Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79		
<i>Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio</i>		
Articolo 22		
<i>Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
m) turismo giovanile;	m) <i>identica</i> ;	m) <i>identica</i> ;
n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale;	n) <i>identica</i> ;	n) <i>identica</i> ;
o) turismo delle arti e dello spettacolo.	o) <i>identica</i> .	o) <i>identica</i> .
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta.	3. <i>Identico</i> .	3. <i>Identico</i> .

Articolo 56
(Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO)

Comma 1, lett. b)

Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79		
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio		
Articolo 27 Fondo buoni vacanze		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato: «Fondo buoni vacanze». Ad esso affluiscono:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati;	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>
c) a decorrere dall'anno	c) <i>soppressa.</i>	c) abrogata.

Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79		
<i>Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio</i>		
Articolo 27 Fondo buoni vacanze		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
di imposta 2011, parte della quota destinata allo Stato di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti.		
2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79		
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio		
Articolo 27 Fondo buoni vacanze		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.		

Articolo 56*(Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO)***Comma 3**

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 54 EXPO		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all'articolo 41, comma 16- <i>quinquiesdecies</i> del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.a.	1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all'articolo 41, comma 16- <i>quinquiesdecies</i> del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore all'11 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la	1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all'articolo 41, comma 16- <i>quinquiesdecies</i> del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore all'11 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 54 EXPO		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.	Società Expo 2015 S.p.a. è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.	Società Expo 2015 S.p.a. è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.
2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.a. sono versati su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della società Expo 2015 S.p.a., senza possibilità di delega, avendo in ogni caso presente la finalità	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 54 <i>EXPO</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla conclusione dell'evento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma 1.		
4. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della società Expo 2015 S.p.a. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma, la società invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Articolo 57

(Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del Mezzogiorno e in tema di bunkeraggio)

Comma 5

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 <i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 18 <i>Concessione di aree e banchine</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. L'Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'Autorità portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 <i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 18 <i>Concessione di aree e banchine</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati: a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità		

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 <i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 18 <i>Concessione di aree e banchine</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare		
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorità portuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1	1-bis. <i>Identico.</i>	1-bis. <i>Identico.</i>
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 <i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 18 <i>Concessione di aree e banchine</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
banchine alle normative comunitarie.		
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
	4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.	4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Ai fini del rilascio	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 <i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 18 <i>Concessione di aree e banchine</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio: a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).		
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 <i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 18 <i>Concessione di aree e banchine</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.		
8. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a).	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 <i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Articolo 18 <i>Concessione di aree e banchine</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima revocano l'atto concessorio.	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.	9-bis. <i>Identico.</i>	9-bis. <i>Identico.</i>

Articolo 57

(Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio)

Comma 11

Decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997 <i>Sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. L'acetofenone previsto dal decreto ministeriale 4 maggio 1990 quale sostanza tracciante per la benzina super senza piombo, è sostituito da un colorante verde.	<i>Provvedimento integralmente abrogato</i>	<i>Provvedimento integralmente abrogato</i>
2. La benzina senza piombo, per essere ammessa alla aliquota di accisa prevista dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, deve essere addizionata, per ogni 100 chilogrammi di prodotto petrolifero, a peso netto reale, con 4 grammi di un colorante verde costituito da opportuna miscela di due coloranti organici liquidi, uno bleu della classe chimica antrachinonica (C.I. Solvent Blue 79 o similari) ed uno giallo della classe chimica azoica (C.I. Solvent Yellow 172 o similari), che presentano singolarmente le seguenti		

Decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997 <i>Sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
caratteristiche spettrofotometriche in xilolo: colorante bleu: E (1% - 1 cm) = $102 \pm 5\%$ a 650 ± 3 nm; colorante giallo: E (1% - 1 cm) = $410 \pm 5\%$ a 419 ± 3 nm, e che non interferiscono, anche in relazione alle impurezze contenute, nella determinazione di altri coloranti e/o traccianti attualmente in uso. I due coloranti (giallo e bleu) dovranno mantenere gli stessi Rf e la stessa struttura chimica riscontrati al momento del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 3. Il colorante verde, ottenuto dalla miscelazione dei due componenti di cui sopra, deve presentare le seguenti caratteristiche spettrofotometriche, in xilolo: colorante verde: E (1% - 1 cm) = $93 \pm 5\%$ a 650 ± 3 nm; E (1% - 1 cm) = $46 \pm 5\%$ a 419 ± 3 nm. Il colorante verde deve inoltre presentare le		

Decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997 <i>Sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
seguenti caratteristiche chimico-fisiche: liquido e stabile nell'intervallo di temperatura da -10 °C a 35 °C e non presentare, nell'intervallo di temperatura considerato, durante l'immagazzinamento, né separazione di fase né formazione di sedimenti né variazioni di tonalità cromatiche; perfettamente solubile in benzina e ivi stabilite alle concentrazioni d'uso; contenuto di ceneri inferiore allo 0,025%; assenza di fosforo. In luogo delle sostanze coloranti indicate è consentito l'impiego di altri coloranti aventi proprietà fisiche e chimiche, tonalità e forza colorante, riconosciute dall'Amministrazione finanziaria identiche a quelle sopra menzionate.		
3. Il colorante, prima dell'impiego, dovrà essere analizzato e riconosciuto idoneo dalla Amministrazione finanziaria. L'aggiunta del colorante		

Decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997 <i>Sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
alla benzina dovrà essere eseguita con l'osservanza delle disposizioni stabilite per l'adulterazione/colorazione dei prodotti petroliferi nei depositi fiscali e doganali. Sui documenti emessi per la circolazione della benzina di cui al precedente art. 2 dovrà risultare l'avvenuta aggiunta della sostanza colorante prevista dal presente decreto.		
4. La commercializzazione dell'attuale denaturante è consentita per un periodo di giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'impiego nella denaturazione fino ad esaurimento delle scorte esistenti presso gli impianti di utilizzazione.		

Articolo 58*(Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)***Comma 1**

Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 <i>Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE</i>		
Articolo 45 <i>Poteri sanzionatori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
a) articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n. 714/2009 e degli articoli 36, comma 3, 38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi 1	b) <i>identica.</i>	b) <i>identica.</i>

Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 <i>Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE</i>		
Articolo 45 <i>Poteri sanzionatori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
e 3, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonché l'articolo 20, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo n. 164 del 2000.		
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga altresì sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o dell'Autorità medesima.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa destinataria può presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati. L'Autorità medesima, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per l'impresa	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 <i>Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE</i>		
Articolo 45 <i>Poteri sanzionatori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorità valuta l'idoneità degli eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.		
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 <i>Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE</i>		
Articolo 45 <i>Poteri sanzionatori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
e non superiori, nel massimo, a 154.937.069,73 euro. Le sanzioni medesime non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata nello svolgimento delle attività afferenti la violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.		
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti medesimi, il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è di centottanta giorni.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. L'Autorità per	6. L'Autorità per	6. L'Autorità per

Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE

Articolo 45
Poteri sanzionatori

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo.	l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché, i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative	l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché, i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93		
<i>Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE</i>		
Articolo 45 <i>Poteri sanzionatori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	pecuniarie.	
	6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.	6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Articolo 59
(Disposizioni in materia di credito d'imposta)

Comma 1

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 2 <i>Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione	1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione	1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70		
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia		
Articolo 2		
Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.	coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.	coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria,	2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,	2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 2 <i>Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguarda lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che	Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguarda lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o	Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguarda lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 2 <i>Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.	professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.	professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.
3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a	3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione . Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto	3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 2 <i>Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
quelle del contratto nazionale.	nazionale.	nazionale.
4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi	6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi	6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 2 <i>Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro due anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro due anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:	7. <i>Identico:</i>	7. <i>Identico:</i>
a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;	a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;	a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 2 <i>Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.	<i>c) identica.</i>	<i>c) identica.</i>
7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, è	<i>7-bis. Identico.</i>	<i>7-bis. Identico.</i>

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 2 <i>Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.		
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 2 <i>Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.		
	8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto	8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70		
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia		
Articolo 2		
Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
	limite di spesa.	limite di spesa.
9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge	9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 8. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,	9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 8. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70		
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia		
Articolo 2		
Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificchino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e	gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.	gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 2 <i>Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.		

Articolo 60

(Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti»)

Comma 4

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225		
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>		
Articolo 2		
<i>Proroghe onerose di termini</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
(...)	(...)	(...)
46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma «carta acquisti», di cui al comma 32 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225		
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>		
Articolo 2		
<i>Proroghe onerose di termini</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite: a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura <i>no profit</i> degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato; b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte		

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225		
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>		
Articolo 2		
<i>Proroghe onerose di termini</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; c) le modalità di rendicontazione sull'utilizzo delle carte acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno; d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al		

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225		
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>		
Articolo 2		
<i>Proroghe onerose di termini</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 5 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3194
Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.		
48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 47. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all' articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Ultimi dossier del Servizio Studi

330	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3124 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
331	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3121 "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali"
332	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3128 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa"
333	Dossier	Atto del Governo n. 439 "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo omnicomprensivo dei pubblici dipendenti"
334	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3129 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011"
335	Dossier	Atto del Governo n. 440 - Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)"
336	Dossier	Atto del Governo n. 441 - Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE
337	Dossier	Centri storici, borghi antichi, città d'arte e siti italiani inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO
338	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Sintesi del testo con le modifiche proposte dalla Commissione - Ed. provvisoria
339/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3184 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" Le novelle.
339/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3184 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" - Edizione provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".